ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUGLI OLI MINERALI, SULL'ALCOLE, SULLE BEVANDE ALCOLICHE, SUI TABACCHI LAVORATI E IN MATERIA DI IVA CON QUELLE RECATE DA DIRETTIVE CEE E MODIFICAZIONI CONSEGUENTI A DETTA ARMONIZZAZIONE

Art. 51

Disposizioni relative ai produttori agricoli

Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 2, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto. Per le cessioni di cui all'articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le cessioni di prodotti agricoli effettuate, in conformita' alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 41, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, gli acquirenti possono ottenere il rimborso della relativa imposta con le modalita' di cui all'articolo 38- ter del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Versione in vigore dal 1 luglio 1993, non più in vigore dal 30 agosto 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213
Titolo	II — Armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
Capo	II — Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/armonizzazione-delle-disposizioni-in-materia-di-imposte-sugli-oli-213-1993/art-51-disposizioni-relative-ai-produttori-agricoli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it